



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/SPRE/nds

Roma, 18 gennaio 2024

**Preg.mo Dottor Ettore Sala**  
[capodipartimento.ddsc@giustizia.it](mailto:capodipartimento.ddsc@giustizia.it)

**Preg.mo Dottor Giuseppe Fichera**  
[vicecapodipartimento.ddsc@giustizia.it](mailto:vicecapodipartimento.ddsc@giustizia.it)

**Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,  
l'analisi statistica e le politiche di coesione  
Ministero della Giustizia  
Via Arenula n. 70  
00186 ROMA**

**prot.ddsc@giustiziacert.it**

**Oggetto:** Portale albo CTU, periti ed elenco nazionale. Individuazione categorie e sottocategorie e ambiti disciplinari

Preg.mi,

Nell'ottica di una proficua collaborazione con i Vostri uffici per efficientare il sistema preposto alla gestione del Portale unico dell'albo dei CTU ex art. 13 disp. att. c.p.c., siamo a segnalare alcune anomalie di funzionamento del Portale Unico in ordine alla procedura di presentazione e validazione della domanda e della documentazione a supporto caricata sul Portale Unico da parte del richiedente la(re)iscrizione.

Con riferimento alla procedura di iscrizione all'Albo dei CTU e dei periti presso il tribunale, gestita ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-novies d. l. n. 179/2012 in modalità esclusivamente telematica attraverso il Portale nazionale dei CTU e periti, come è noto, i CTU e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, stanno ripresentando la domanda di iscrizione, attraverso la procedura telematica prevista sul suddetto Portale.

Siamo ben lieti di appurare che sono state accolte le nostre segnalazioni circa l'accordata possibilità al richiedente di allegare la documentazione, richiesta per il perfezionamento della domanda, con le modalità previste dall'art. 46 D.P.R. n. 445/2000. Tuttavia, da quanto viene riferito a questo Consiglio Nazionale, il sistema esige l'allegazione di tante dichiarazioni quanti sono i documenti da allegare; tale aspetto, nell'ottica di assicurare maggiore speditezza al procedimento, potrebbe, a nostro avviso, essere ovviato consentendo ai CTU di allegare un'unica dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine a (tutte) le informazioni relative a stati, qualità personali e fatti considerati dalla normativa.

Non è tutto.

Come è noto, dal 4 gennaio 2024 fino al 4 marzo 2024 i CTU e i Periti già iscritti negli albi circondariali tenuti presso ciascun Tribunale, possono ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica prevista sul Portale.

Come prevede l'art. 5 del d. m. n. 109/2023, nella domanda, l'ispirante indica tramite dichiarazione sostitutiva la categoria e il settore di specializzazione per i quali richiede l'iscrizione; con maggior precisione, l'art. 10 dello stesso d. m. n. 109/2023 chiarisce che coloro che risultano già iscritti all'albo dei CTU mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una categoria differente, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'art. 5, commi 1 e 2, dello stesso d. m. n. 109/2023. Quanto sopra viene puntualizzato anche nella Vostra Nota diffusa in data 15 dicembre 2023 (par. 4).

Sembrerebbe, allora che l'interessato possa indicare anche l'inserimento in uno o più settori di specializzazione delle categorie indicate nell'allegato A del d. m. n. 109/2023 che siano diversi e ulteriori rispetto a quelli della categoria di appartenenza.

Tuttavia, viene riferito a questo Consiglio Nazionale che, a oggi, la Direzione consente unicamente di effettuare l'iscrizione nella categoria di appartenenza e nei settori di specializzazione a cui il proponente la domanda di (re)iscrizione risulterebbe già iscritto nell'albo del tribunale competente, rinviando al periodo ricompreso tra il 1° marzo e il 30 aprile la possibilità di inserire una nuova domanda per iscriversi nelle nuove categorie e nei relativi settori di specializzazione.

Eppure, se non si erra, la finestra temporale ricompresa tra il 1° marzo e il 30 aprile è una di quelle riservate alla presentazione di nuove domande di iscrizione che, stando alla normativa, si è inteso distinguere dalle domande dei CTU già iscritti negli Albi dei tribunali, per ragioni di ovvia necessità di semplificazione dell'attività dell'amministrazione e dei processi telematici necessari per attuare la completa transizione digitale. Del resto, le Specifiche tecniche per la presentazione della domanda, adottate e pubblicate dal Vostro Dipartimento in data 4 dicembre, prevedono la possibilità di integrazione della domanda, se essa è stata inviata nei termini previsti e se da parte della segreteria sono incorso le attività di istruttoria e se la stessa ha richiesto un'integrazione. Non è previsto che il candidato, in tale ipotesi, presenti una nuova domanda.

Sembrerebbe, pertanto, che in questa prima fase di funzionamento del Portale, il sistema è stato incentrato sul collegamento di dati acquisibili dall'interrogazione degli albi già tenuti presso il tribunale con modalità telematica, il che potrebbe ingenerare evidenti differenze e disomogeneità sul territorio – che probabilmente le nuove norme intendono eliminare - a seconda del circondario del tribunale in cui il richiedente CTU abbia già operato: i settori di specializzazioni delle categorie in cui l'albo è stato suddiviso in ogni tribunale non sono omogenei, venendosi a creare di fatto difformità sostanziali tra categorie / specializzazioni attribuite ai CTU nel territorio nazionale. A tal riguardo, può evidenziarsi la circostanza che in alcuni tribunali è stato stabilito un numero massimo di specializzazioni alle quali il CTU poteva essere iscritto nell'ambito della categoria di appartenenza. Difformità che in occasione della (re)iscrizione sono potenzialmente lesive dei diritti soggettivi degli interessati. In alcuni casi, inoltre, gli albi sono (ancora) tenuti in modalità cartacea e non con modalità informatica.

Si osserva, inoltre, come l'art. 16-novies, comma 7, d. l. n. 179/2012 disponga espressamente che *" I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo"*. Da quanto sopra, è inconfutabile che l'inserimento dei dati dei CTU che chiedono la (re)iscrizione debba avvenire, dunque, nel rispetto del termine perentorio di novanta giorni computati dalla data dalla pubblicazione delle summenzionate Specifiche tecniche per la presentazione della domanda adottate dal Vostro Dipartimento in data 4 dicembre, e dunque entro e non oltre il 4 marzo.

E allora, per evitare che si possa incorrere nelle decadenze di cui all'art. 16-novies, comma 7, d. l. n. 179/2012, sarebbe auspicabile consentire ai CTU già iscritti negli elenchi dei Tribunali di effettuare o completare la domanda di (re)iscrizione inserendo i propri dati e indicando i nuovi settori di specializzazione afferenti a categorie diverse da quella di prima appartenenza, nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento; con la consapevolezza che eventuali integrazioni potranno essere richieste dalle segreterie preposte nei vari tribunali competenti, in fase di eventuale istruttoria, conformemente a quanto previsto nelle Specifiche tecniche diffuse in data 4 dicembre 2012.

Del pari, per tutti coloro la cui domanda sia stata già accettata e quindi siano stati già iscritti agli albi ed elenchi previsti dall'art. 16-novies, comma 7, d. l. n. 179/2012, dovrà essere consentito di poter, entro lo stesso termine del 4 marzo, eventualmente integrare i nuovi settori di specializzazione afferenti anche a categorie diverse da quella di prima appartenenza, al fine di non comprimere il loro interesse legittimo, mediante la presentazione di una nuova domanda integrativa.

Distinti saluti.

Prof. Dott. Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a large, sweeping flourish underneath.